



Regione Lombardia

DECRETO N. 6654

Del 20/05/2026

Identificativo Atto n. 483

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026-2027, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi”;

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTA la D.G.R. 9 dicembre 2024 - n. 3594 Integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat e specie (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE);

VISTA la D.G.R. 3 marzo 2025 n. 4008 “Integrazione delle misure di conservazione delle zone di conservazione speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024”;

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020);

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2026-2027, inviata da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi verdi in data 1° aprile 2026 (Prot. n. Z1.2026.0009806);

DATO ATTO che l'istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della l.r.86/83, in data 1° aprile 2026;

PRESO ATTO che:

- la l.r. n. 17 del 2 agosto 2004 "Calendario venatorio regionale" definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre;
- la l.r. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:
 - l'art. 1, comma 1 stabilisce che "La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo"; il comma 2 precisa che "Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto"; ai successivi commi da 3 a 7, viene rimandata alle singole provincie o mantenuta in capo a Regione, la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del parere dell'ISPRA) o posticipazione/riduzione;
 - l'art. 2 definisce il carniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che "Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]"; il comma 4 specifica che "L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle

province ed è consentito da trenta giorni prima dell'apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Sono sempre fatte salve eventuali limitazioni definite con il calendario venatorio, comprensivo di tutti gli atti che lo compongono”;

- o l'art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia. In particolare:
 1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica;
il comma 1 bis dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia che, nel mese di gennaio nei soli ATC, è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;
 2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
 3. dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
 4. dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
 5. dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio; il comma va inteso alla luce del comma 11 dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. o) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. j) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - a) camoscio e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno;
- c bis) cervo: dal 1° agosto al 31 gennaio;
- c ter) daino: dal 1° settembre al 15 marzo;
- 6. [...];
- 7. [...];
- 8. le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

- | | |
|---|--|
| 1. Allodola; | 28. Lepre bianca (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE); |
| 2. Alzavola; | 29. Lepre comune; |
| 3. Beccaccia; | 30. Marzaiola; |
| 4. Beccaccino; | 31. Merlo; |
| 5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE); | 32. Mestolone; |
| 6. Canapiglia; | 33. Minilepre; |
| 7. Capriolo; | 34. Moretta; |
| 8. Cervo; | 35. Moriglione; |
| 9. Cesena; | 36. Muflone; |
| 10. Cinghiale; | 37. Pavoncella; |
| 11. Codone; | 38. Pernice bianca (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 12. Colombaccio; | 39. Pernice rossa; |
| 13. Combattente (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); | 40. Porciglione; |
| 14. Coniglio selvatico; | 41. Quaglia; |
| 15. Cornacchia grigia; | 42. Starna (la sottospecie <i>Perdix perdix italica</i> è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 16. Cornacchia nera; | 43. Tordo bottaccio; |
| 17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); | 44. Tordo sassello; |
| 18. Daino; | 45. Tortora selvatica; |
| 19. Fagiano; | 46. Volpe; |
| 20. Fischione; | |
| 21. Folaga; | |
| 22. Frullino; | |
| 23. Gallinella d'acqua; | |
| 24. Gallo forcello (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); | |
| 25. Gazza; | |
| 26. Germano reale; | |
| 27. Ghiandaia; | |



Regione Lombardia

PRESO ATTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale, vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. n. 17 del 2 agosto 2004; la documentazione messa a disposizione dal Proponente e pubblicata su SIVIC comprende:

- Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Brescia;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Monza e della Città Metropolitana di Milano;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Pavia e di Lodi;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Cremona e Mantova;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio incluso nei confini amministrativi delle Province di Varese, di Como e di Lecco;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini;
- Documento tecnico relativo alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria;
- Prospetto riassuntivo del Calendario venatorio 2026/2027;
- Documento tecnico per la riapertura della caccia alla Pavoncella nella stagione venatoria 2026-27 relativo all'attuazione del Piano di gestione nazionale della Pavoncella (*Vanellus vanellus*) in Lombardia;
- Studio di incidenza;
- Parere ISPRA e suoi allegati;
- Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

PRESO ATTO che le Disposizioni comuni per il territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio, prevedono in particolare:

- che per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi, sia applicato quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia";



Regione Lombardia

- che nel mese di gennaio 2027 la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS sia consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- per gli ATC:
 - l'indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia, nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;
 - che nel periodo dal 20/09/2026 al 30/09/2026 la caccia in forma vagante sia consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante sia consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane;
 - che l'uso del cane da seguita sia consentito sino all'8/12/2026, fatto salvo quanto previsto per la caccia collettiva alla volpe e al cinghiale;
 - il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1.500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati; nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale e la caccia da appostamento fisso a cesena e tordo sassello;
- per i CAC:
 - l'indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia (suddivisi in zona A di maggior tutela e B di minor tutela), nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;
 - che nei Distretti di gestione della coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre sia consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;
 - che con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, siano consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a cesena e tordo sassello;
- valichi montani - l'attività venatoria sia esercitata secondo quanto disciplinato dalla DCR n. 1088 del 24 settembre 2025 "Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art.43 c. 2 bis l.r. 26/93)", in attuazione del disposto dell'art.15 della legge 12.09.2025, n.131 che ha modificato l'art. 21, comma 3 della legge 157/92. I valichi montani individuati ai fini venatori in Lombardia sono i seguenti: Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio); Passo del Giovo (Bergamo/Brescia); Passo della Manina (Bergamo); Passo Portula (Bergamo); Passo Val Sanguigno (Bergamo); Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio); Giogo della Presolana



Regione Lombardia

(Bergamo/Brescia); Passo del Vivione (Bergamo/Brescia); Passo delle Portole (Brescia); Passo della Berga (Brescia); Passo della Spina (Brescia); Monte Crestoso (Brescia); Monte Frà (Brescia); Passo della Puria (Brescia); Passo Scarpapè (Brescia); Passo del Tonale (Brescia); Passo di Crocedomini (Brescia); Monte della Piana (Brescia); Malga Mola (Brescia); Valico di Capovalle (Brescia); Passada (Bergamo/Lecco); Passo della Crocetta (Bergamo); Passo del Giovà (Pavia);

- utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide – siano vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- giornate integrative settimanali di caccia - siano disposte due giornate integrative settimanali di caccia per i territori provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026, per le seguenti specie migratorie: alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, , fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, porciglione, tordo bottaccio e tordo sassello;
- il rimando agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale;
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2026 per determinate specie migratrici;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2027 per determinate specie migratrici.

PRESO ATTO che nelle Disposizioni integrative valide per il territorio incluso nei confini amministrativi delle differenti province è previsto eventualmente che:

- nel mese di gennaio la caccia in forma vagante possa venire svolta attenendosi alle limitazioni indicate;
- nel mese di gennaio la caccia da appostamento (fisso o temporaneo) possa venire svolta attenendosi alle modalità indicate, in riferimento al periodo e alle specie;
- l'allenamento e addestramento cani possa avvenire nel periodo compreso tra il 19/8 e il 20/9, nonché nel corso della stagione venatoria fino alla chiusura generale, con le modalità e limitazioni indicate per ciascun ATC e CAC interessato, anche in ragione della suddivisione in zona A di maggior tutela e B di minor tutela; l'allenamento e addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, normati dall'articolo 25 del Regolamento regionale 4



Regione Lombardia

agosto 2003, n. 16 art. 25, avvenga con le modalità e limitazioni eventualmente indicate per ciascun ATC e CAC;

PRESO ATTO che per il territorio incluso nei confini amministrativi delle differenti province sono previste Disposizioni integrative relative ai siti della Rete Natura 2000, così come di seguito riportate:

- Bergamo
 - nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 09.09.2026 al 30.09.2026;
 - nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati;
- Brescia
 - nella ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano, sono vietati:
 - l'utilizzo del cane sino al 30.09.2026 compreso;
 - l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
 - la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2026 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, compreso il cinghiale;
 - l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
 - la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina;
- Mantova
 - nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 20.09.2026 al 31.12.2026, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
 - nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani può essere svolta nel periodo dal 02.09.2026 al 17.09.2026 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì;
- Varese
 - nel CAC Nord Verbano
 - nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0;
 - nella Zona A di maggior tutela, l'attività di allenamento e addestramento cani, con l'esclusione dei cani da seguita, è consentita all'interno del SIC, nei giorni: 13.09.26 e 16.09.26;
 - nella Zona B di minor tutela, l'attività di allenamento e addestramento cani è consentita all'interno del SIC, nei giorni: 13.09.26 e 16.09.26;



Regione Lombardia

- nell'ATC 1 Prealpino e ATC 2 delle Valli del Ticino e dell'Olona nelle ZPS, l'allenamento e addestramento cani è consentito esclusivamente dal 06.09.2026 al 13.09.2026;
- Como
 - al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle;

PRESO ATTO che per gli Ungulati poligastrici, il cinghiale e Galliformi alpini le Disposizioni integrative prevedono:

- Ungulati poligastrici - la caccia di selezione agli ungulati si svolga previa acquisizione del parere di ISPRA sui piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti Territoriali di Caccia; tali piani vengono strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso in accordo a quanto individuato nelle "Linee guida per la gestione di cervidi e bovidi", e quindi approvati con decreto del Dirigente della Struttura AFCP territorialmente competente;
- per quanto concerne il cinghiale è specificato che il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolga sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale e dal PRIU (Piano Regionale di Interventi Urgenti). La caccia collettiva è consentita dal 1.10.2026 al 31.01.2027. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono stati pertanto integrati con gli obiettivi del controllo e del depopolamento;
- Galliformi alpini – gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria dei Galliformi alpini, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre. Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con D.G.R. n. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;

PRESO ATTO che il Calendario, così come indicato nel prospetto sintetico, prevede in relazione alle singole specie:



Regione Lombardia

- fagiano - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere di 2 capi giornalieri e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- coturnice - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre, fatto salvo l'anticipo della chiusura per piani di prelievo conseguiti; carniere di 1 capo giornaliero; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee-guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini e dal Piano di gestione nazionale della specie;
- pernice rossa e starna – prelievo dal 20 settembre al 7 dicembre (fatto salvo l'anticipo della chiusura previsto dalle Strutture AFCP); carniere di 2 capi giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- coniglio selvatico - prelievo dal 20 settembre al 31 dicembre; carniere di 2 capi giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- lepre comune - prelievo dal 20 settembre al 7 dicembre (fatto salvo l'anticipo della chiusura previsto dalle Strutture AFCP); carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- lepre variabile - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre fatto salvo l'anticipo della chiusura per piani di prelievo conseguiti); carniere di 1 capo giornaliero e stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- minilepre - prelievo dal 20 settembre al 31 dicembre; carniere illimitato;
- volpe - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere di 2 capi giornalieri ed eventuale stagionale differenziato in base ai diversi contesti regionali, in accordo a quanto indicato nelle Disposizioni integrative per i territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse province;
- cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio, con possibilità di preapertura il 2 settembre e conseguente anticipo di pari periodo della data di chiusura; carniere di 30 capi complessivi giornalieri;
- fagiano di monte – prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre (fatto salvo l'anticipo della chiusura per piani di prelievo conseguiti); carniere di 1 capo giornaliero; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini e dal Piano di gestione nazionale della specie;



Regione Lombardia

- pernice bianca - prelievo dal 1° ottobre al 30 novembre; carniere di 2 capi giornalieri; il prelievo viene effettuato in accordo a quanto definito dalle Linee guida regionali per la gestione dei Galliformi alpini;
- allodola – prelievo dal 1° ottobre al 31 dicembre - carniere di 10 capi giornalieri e 50 stagionali; prelievo effettuato in accordo al Piano di gestione nazionale e solo da appostamento fisso/temporaneo con richiami vivi e/o ausili e attrezzature specifici;
- alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione – prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio (nella III decade di gennaio solo da appostamento); carniere giornaliero pari a 10 capi complessivi; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;
- codone - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio (nella III decade gennaio solo da appostamento); carniere giornaliero pari a 5 capi e stagionale di 25 capi; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;
- moretta - prelievo dal 1° novembre al 20 gennaio - carniere di 2 capi giornalieri e 5 stagionali; carniere massimo regionale pari a 237 capi; il prelievo è riservato a cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e abilitazione; il prelievo avviene coerentemente alle indicazioni di ISPRA;
- moriglione – prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio (nella III decade gennaio solo da appostamento); prelievo effettuato ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie; carniere massimo giornaliero di 2 capi e carniere stagionale di 10 capi; carniere massimo stagionale a livello regionale di 260 capi;
- beccaccia – prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere giornaliero di 2 capi e stagionale di 20; applicazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in caso di gelo prolungato;
- beccaccino, frullino - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere giornaliero pari a 10 capi complessivi;
- combattente - sospensione del prelievo;
- pavoncella - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 20; prelievo effettuato in accordo al Piano di gestione nazionale;
- colombaccio - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere di 30 capi giornalieri; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;
- tortora selvatica – sospensione del prelievo;
- quaglia – prelievo dal 20 settembre al 31 ottobre - carniere di 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- cesena – prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere di 30 capi giornalieri complessivi; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;



Regione Lombardia

- merlo e tordo bottaccio - prelievo dal 20 settembre al 31 dicembre; carniere di 30 capi giornalieri complessivi; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;
- tordo sassello - prelievo dal 20 settembre al 31 gennaio; carniere giornaliero di 30 capi complessivi, carniere stagionale di 200 capi; sono previste giornate integrative di caccia da appostamento fisso;

PRESO ATTO che nel Documento tecnico relativo alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria viene motivata la scelta di prevedere due giornate integrative settimanali di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026, per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Bergamo, Brescia, Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi, Val Padana (Cremona e Mantova), limitatamente a alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, porciglione, tordo bottaccio e tordo sassello. La previsione tiene conto dei dati relativi alla popolazione venatoria che ha attuato la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso (dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2025/2026), al numero dei tesserini venatori regionali rilasciati da Regione Lombardia e da Provincia di Sondrio nel periodo 2011/2025, ai prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso, al numero di appostamenti fissi di caccia attivi;

PRESO ATTO che nel Documento tecnico per la riapertura della caccia alla Pavoncella nella stagione venatoria 2026-27 sono descritte le azioni predisposte da Regione Lombardia in attuazione del Piano di gestione nazionale della Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

PRESO ATTO che il parere ISPRA relativo al calendario 2026-2027 evidenzia in particolare i seguenti aspetti:

- specie cacciabili – l'Istituto ritiene che minilepre e starna non debbano essere cacciati, la prima perché taxon alloctono il cui contenimento dovrebbe essere perseguito esclusivamente mediante piano di controllo, la seconda perché sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti;
- apertura della caccia - l'Istituto raccomanda un'apertura generale della caccia programmata al 1° ottobre 2026 (ad eccezione dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati);
- caccia in forma vagante – l'Istituto evidenzia che, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, tale attività non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio;
- forme di caccia - l'Istituto ritiene che dal 21 gennaio 2027 l'attività venatoria a corvidi e colombaccio dovrebbe essere esercitata esclusivamente da



Regione Lombardia

appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci da preda, ISPRA ritiene necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi;

- Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla PSA – l'Istituto richiama quanto indicato relativamente alle zone infette, le zone soggette a restrizione I e II e le Zone CEV (Zona di Controllo dell'Espansione Virale);
- cinghiale – per la porzione di territorio regionale non ricadente nelle zone a “restrizione I e II” e alla zona “CEV” l'Istituto rileva che il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, evidenzia che tali forme di caccia non sono equivalenti alla caccia di selezione e che, pertanto, sono vietate in caso di *“terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve”*. In generale, invita a valutare attentamente l'opportunità del ricorso a forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari della caccia in braccata nei territori limitrofi alle zone sottoposte a restrizioni o, se istituita, alla zona CEV;
- coniglio selvatico e lepre - al fine non interferire con il termine della stagione riproduttiva l'Istituto ritiene opportuno prevedere l'apertura della caccia alle due specie a partire dal 1° ottobre; in particolare per la lepre richiama alla necessità di introdurre forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carniere;
- pernice rossa - ISPRA ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1° ottobre e non protrarsi oltre il 30 novembre; l'Istituto ricorda che il prelievo dovrebbe essere subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e limitato ai territori meridionali della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie;
- fagiano – l'Istituto ritiene che l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2026; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi;
- volpe – l'Istituto evidenzia che la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;
- valichi montani – l'Istituto riporta che la recente modifica del quadro normativo introdotta con la legge 131/2025 ha fatto decadere l'obbligo di



Regione Lombardia

interdire la caccia entro un raggio di un chilometro dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, prevedendo l'individuazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) in corrispondenza dei soli valichi caratterizzati da un elevato dislivello e ubicati sopra i 1.000 metri di quota. Evidenzia tuttavia che lo studio effettuato nel 2024 dall'Istituto stesso per ottemperare alla sentenza n. 482/2024 TAR della Lombardia aveva messo in luce come nella regione si verificano forme particolarmente intense di prelievo venatorio in corrispondenza di numerose zone di transito dell'avifauna nell'area alpina e prealpina, in particolare nelle province di Bergamo e Brescia. L'Istituto ritiene che tale situazione comporti la necessità che in tali zone di transito vengano messe in campo adeguate misure di tutela per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della direttiva 2009/147/CE e per garantire una corretta gestione del patrimonio faunistico;

- limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo – l'Istituto esprime apprezzamento per il fatto che nel testo del calendario venatorio sia stato richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, rilevando tuttavia che andrebbe specificato che tale divieto è esteso a tutte le zone umide aperte alla caccia, in base al regolamento UE 2021/57 della Commissione. Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, ribadisce il consiglio di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA). L'Istituto evidenzia che le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia, in particolare per quanto concerne gli impatti sui grandi rapaci. Tali problematiche portano a vanificare in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli, in Italia e all'estero, per garantirne la conservazione. L'Istituto sottolinea che munizioni alternative per il prelievo degli ungulati sono disponibili da anni e che esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. Per tali motivi, l'Istituto ritiene che debba essere prevista l'introduzione immediata del bando all'uso e alla detenzione del piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, successivamente, a tutto il territorio regionale;
- giornate integrative per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice – l'Istituto ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia e Varese-Como-Lecco, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie;



Regione Lombardia

viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio. Rileva inoltre che in base alla normativa vigente, le giornate aggiuntive di caccia possono essere autorizzate solamente per "*l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria*"; pertanto non dovrebbero essere consentite per la caccia ai corvidi;

- periodo addestramento e allenamento cani – l'Istituto ritiene che l'inizio dell'attività di addestramento cani previsto in alcune province al 22 agosto 2026 appare prematuro in quanto vi sono delle specie che non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Evidenzia altresì che, in quasi tutte le province lombarde è prevista la possibilità di allenare i cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi anche nei mesi primaverili ed estivi, in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. Ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Evidenzia che una soluzione di compromesso accettabile è quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (vietando l'attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono ritenute valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età;
- posticipo della chiusura della stagione venatoria al 10 febbraio nella provincia di Pavia e Lecco per alcune specie di avifauna: l'Istituto rileva che la prosecuzione della caccia in febbraio per colombaccio *Columba palumbus*, cornacchia grigia *Corvus cornix*, cornacchia nera *Corvus corone*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse naturalistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria. In alternativa, ritiene preferibile prevedere per i corvidi una pre-apertura anticipata in settembre, ricordando che un'eventuale anticipazione dell'apertura della caccia in settembre, richiede di anticipare anche il termine della stagione venatoria in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla normativa nazionale. Inoltre, per il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Esprime pertanto parere sfavorevole al prolungamento della caccia per queste specie nella prima decade di febbraio;
- fagiano di monte e coturnice - ISPRA richiama la necessità che il prelievo venatorio nei confronti di queste specie venga subordinato all'attuazione misure previste nei rispettivi Piani di gestione nazionali; in particolare evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di Distretto di



Regione Lombardia

gestione e che devono essere adottati metodi realmente in grado di evitare il superamento del tetto di abbattimenti;

- cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia – ISPRA chiede di prevedere la caccia in settembre e gennaio solo da appostamento;
- pernice bianca - l'Istituto è del parere che non sussistano le condizioni minime per consentire la caccia nei confronti di questa specie, ancorché gestita attraverso piani di prelievo commisurati alla dimensione delle popolazioni presenti a livello locale;
- allodola – l'Istituto evidenzia che l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 vada subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. ISPRA ritiene che sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore);
- avifauna acquatica – l'Istituto, relativamente ad alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua e porciglione, condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, ritiene che i periodi indicati non siano idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, in base alla recente revisione del KCD l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nella gallinella d'acqua, nella folaga, nell'alzavola, nel codone e nella canapiglia (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea, dovrebbe essere valutata considerando l'effettiva assenza di sovrapposizione per ciascuna di queste specie nel contesto regionale. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con la normativa vigente;
- moretta – ISPRA evidenzia come il prelievo debba essere subordinato al rispetto di determinate indicazioni tecniche inclusa la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2027 e la fissazione di un tetto massimo di 237 individui e che si debba specificare che nelle ZPS la caccia a questa specie non può essere effettuata;
- moriglione – l'Istituto indica la necessità che vengano seguite tutte le indicazioni del Piano di gestione nazionale; il calendario venatorio dovrà



Regione Lombardia

specificare quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato di 260 individui; ritiene inoltre che debba essere previsto il periodo di caccia 1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027;

- beccaccia - ISPRA richiama la necessità di ribadire nel Calendario venatorio che il prelievo possa essere effettuato esclusivamente in caccia vagante e non da appostamento; suggerisce l'apertura della caccia al 1° ottobre e la chiusura non oltre il 10 gennaio 2027. In linea generale consiglia comunque la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2027 va subordinato alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. ISPRA afferma di aver ricevuto i dati di prelievo solo fino alla stagione venatoria 2023/24, ma non i dati di monitoraggio. Un ulteriore prolungamento del prelievo oltre la prima decade di gennaio risulterebbe in contrasto con la normativa vigente;
- pavoncella – ISPRA richiama alla necessità di rispettare puntualmente quanto indicato nel Piano di gestione nazionale. Chiede inoltre che entro il 2026 la Regione attui specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché l'avvio di programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i *trend* delle popolazioni nidificanti e svernanti. Contestualmente, nei primi tre anni di applicazione del piano, il prelievo della pavoncella non dovrà superare i 649 individui. L'Istituto chiede inoltre che nel calendario venatorio sia specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto prestabilito. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria ritiene che debbano essere previste quelle indicate per le altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027);
- colombaccio – ISPRA ritiene che nei mesi di settembre e gennaio la caccia al colombaccio dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai 500 metri dalle zone umide e dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a permettere la nidificazione di rapaci rupicoli e avvoltoi. Per quanto riguarda la possibilità di prolungare al 10 febbraio la stagione venatoria di questa specie nella provincia di Pavia l'Istituto esprime parere sfavorevole;
- quaglia – tenuto conto del *trend* fortemente negativo dei carnieri realizzati in Lombardia nel corso degli ultimi 22 anni, ISPRA suggerisce di non consentire il prelievo di questa specie nella stagione venatoria 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni



Regione Lombardia

nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe comunque essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo e in ogni caso, la stagione venatoria di questa specie dovrebbe iniziare il 1° ottobre;

- cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello – ISPRA ritiene che l'apertura della caccia dovrebbe avvenire al 1° ottobre e che un'eventuale anticipazione al 21 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento. L'Istituto ritiene che il termine del 31 gennaio per la cesena risulta in contrasto anche con la recente revisione del KCD che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale di questa specie alla III decade di gennaio, per cui la stagione di caccia dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027. Per tutte queste specie l'Istituto ritiene che debba essere indicato un limite di carniere stagionale come fatto per il tordo sassello;

PRESO ATTO del parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza elenca i siti interessati direttamente dall'attività venatoria e quindi oggetto di analisi. I siti sono quelli qui di seguito elencati:

- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella.
- IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruscherà;
- IT2010016 Val Veddasca;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010018 Monte Sangiano;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;
- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020001 Lago di Piano;
- IT2020008 Fontana del Guercio;
- IT2020009 Valle del Dosso;



Regione Lombardia

- IT2020010 Lago di Segrino;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030003 Monte Barro;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050001 Pineta di Cesate;
- IT2050002 Boschi delle Groane;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
- IT2060304 Val di Scalve;
- IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- IT2060506 Belviso Barbellino;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070015 Monte Cas - Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070019 Sorgente Funtani;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo;
- IT2070021 Valvestino;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2070301 Foresta di Legnoli;
- IT2070302 Val Caffaro;
- IT2070303 Val Grigna;
- IT2070402 Alto Garda Bresciano;



Regione Lombardia

- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080008 Boschetto di Scaldasole;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080011 Abbazia Acqualunga;
- IT2080012 Garzaia di Gallia;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
- IT2080301 Boschi del Ticino;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
- IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
- IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090004 Garzaia del Mortone;
- IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo;
- IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora;
- IT2090007 Lanca di Soltarico;
- IT2090008 La Zerbaglia;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090010 Adda Morta;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT2090501 Senna Lodigiana;
- IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud;
- IT2090701 Po di San Rocco al Porto;
- IT2090702 Po di Corte S. Andrea;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0017 Scolmatore di Genivolta;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0019 Barco;



Regione Lombardia

- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
- IT20B0010 Vallazza;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- IT20B0016 Ostiglia;
- IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.

Lo Studio elenca inoltre i valichi individuati ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 nella Tabella 13.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza richiama:

- i limiti e i divieti all'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000, secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2007 - *Criteri Minimi Uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)* (G.U. 6 novembre 2007, n. 258), recepito da Regione Lombardia con la D.G.R. 4429/2015 e s.m.i;
- i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione generali e sito specifiche dei siti Natura 2000;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua le attività previste dal Calendario venatorio e l'incidenza potenziale delle stesse; la sintesi delle attività e delle incidenze è indicato nella Tabella 28 dello Studio stesso, qui di seguito riportata:

- addestramento e allenamento cani - disturbo legato all'attività di addestramento/allenamento;
- modalità di prelievo - interferenza legata allo svolgimento di attività di caccia collettiva (es. cinghiale);
- prelievo venatorio - contaminazioni da piombo e saturnismo; disturbo legato all'attività venatoria (presenza umana, mezzi motorizzati, calpestio); uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili e carnieri previsti; uccisione involontaria di specie protette; disturbo presso i valichi;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato alle attività di addestramento e allenamento cani lo Studio di Incidenza ritiene che le attuali misure normative e regolamentari, recepite dal Calendario, permettano di mitigare in modo sostanziale



Regione Lombardia

tali potenziali interferenze, in particolare il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 01 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria in tutte le ZPS lombarde. Lo Studio evidenzia che le stesse disposizioni integrative valide per i diversi territori provinciali contengono ulteriori limiti e temporali e spaziali per l'addestramento/allenamento dei cani. Tenendo inoltre in considerazione il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche lo Studio ritiene che lo svolgimento delle attività cinofile all'interno della Rete Natura 2000 vengano svolte in generale con modalità sostenibili e nei limiti dei principi di tutela della fauna selvatica e degli habitat di specie, rispettando in questo modo anche le indicazioni fornite da ISPRA. Lo Studio suggerisce tuttavia di estendere il divieto di svolgimento delle attività cinofile prima del 01 settembre anche alle ZSC in cui sono presenti specie potenzialmente impattate dall'attività (specie che nidificano a terra, ecc).

PRESO ATTO che rispetto all'interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia collettiva, lo Studio di Incidenza ritiene che la caccia in braccata sia una tecnica di caccia non selettiva che può generare un potenziale disturbo nei confronti di tutte le specie di fauna selvatica presenti nell'area in cui essa si svolge. Lo Studio rileva che tale attività ha una pianificazione molto precisa e stringente, esercitabile in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla presenza del cinghiale e che, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria sia di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. Lo Studio evidenzia anche come la presenza, in densità elevate, di cinghiale abbia comprovate ricadute negative su habitat e specie. Lo Studio ritiene che in un'ottica di programmazione corretta e adeguata, gli effetti negativi di tale attività venatoria, svolta dal 01 ottobre al 31 gennaio, siano compensati dalle ricadute positive e sul lungo periodo su habitat e specie e considera che tale modalità di caccia non abbia ricadute negative sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 in esame;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza, in merito alla possibile uccisione involontaria di specie non cacciabili, evidenzia che il percorso di abilitazione e introduzione all'attività venatoria prevede una specifica formazione e pertanto si può affermare che i cacciatori siano relativamente specializzati nella caccia a gruppi specifici di uccelli, minimizzando di fatto il rischio di "incidenti".

Lo Studio ritiene che, restando nei limiti di quanto consentito dalle norme, si possa affermare che tale incidenza sia nulla o poco significativa e relativa a rari casi (es moretta). Auspica tuttavia il mantenimento e l'incremento, ove possibile, dei percorsi di formazione e sensibilizzazione verso il mondo venatorio e il mantenimento della vigilanza sul territorio;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato alla “presenza” costante e concentrata in un periodo ristretto, lo Studio di Incidenza ritiene che oltre al disturbo diretto (rumore) vi sia anche una possibile alterazione che può avvenire in determinati habitat e su specie floristiche legata soprattutto al calpestio, al passaggio reiterato dei cani e dei mezzi motorizzati. Lo Studio ritiene tuttavia che tale impatto diretto sugli habitat sia ampiamente mitigato dall'attuale sovrapposizione della Rete Natura 2000 con gli istituti di divieto di caccia previsti (Oasi, ecc) e dalle porzioni delle aree protette in cui non si svolge attività venatoria, sovrapposizione che riduce in modo significativo il territorio e gli habitat sensibili interessati dall'incidenza potenziale. Lo Studio evidenzia che l'attività venatoria viene svolta in un periodo di riposo vegetativo delle specie floristiche e di minor esposizione degli habitat, rendendo sostanzialmente nullo l'impatto della presenza umana su habitat e specie vegetali. Analogamente l'accesso alle aree con i mezzi motorizzati è regolamentato da apposita normativa regionale oltre che da specifiche Misure di Conservazione, che impediscono attività fuoristrada e al di fuori della rete viabilistica esistente. Lo Studio considera pertanto l'incidenza non significativa;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ipotizza che i carnieri e le previsioni del Calendario per le singole specie cacciabili, non abbiano impatto sul periodo riproduttivo e la nidificazione delle diverse specie, poiché da un lato la nidificazione avviene per quasi tutte le specie lombarde a partire da marzo, dall'altro la migrazione post nuziale inizia a fine estate e quindi prima dell'apertura della stagione venatoria. Lo Studio sottolinea inoltre che nelle ZPS non è consentita la preapertura e che quindi non sussiste incidenza sui periodi riproduttivi delle specie cacciabili.

Lo Studio rileva che alcune previsioni del Calendario si discostano tuttavia da quanto indicato nel parere di ISPRA, in particolare in relazione alla fenologia delle diverse specie:

- cesena e tordo sassello – secondo le valutazioni tecniche condotte da ISPRA e l'aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) 2025 la data di inizio della migrazione prenuziale è fissato alla 3° decade di gennaio. Lo Studio ritiene sostenibile la proposta del Calendario di fissare la chiusura del prelievo per queste specie al 31/01 e solo nel caso del tordo sassello, considerato che dai dati del report Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE la specie presenta una situazione di decremento delle popolazioni a livello europeo, sia sul breve sia sul lungo periodo, confermato anche dai dati raccolti nell'ambito del Pan European Bird Monitoring Programme, aggiornati al 2023, per un principio di precauzione suggerisce la chiusura del prelievo al 20 gennaio in tutti i siti Natura 2000;
- tordo bottaccio e merlo – lo Studio afferma che la chiusura della caccia alla specie al 31 dicembre risulta coerente con quanto fissato dal KCD;



Regione Lombardia

- specie legate a zone umide – lo Studio ritiene che tali specie risultino particolarmente sensibili al disturbo venatorio che può provocare lo spostamento degli individui, modifiche nei periodi di stazionamento e svernamento nei siti, ecc. Lo Studio ritiene tuttavia che alcune specie, come marzaiola, beccaccino comune, folaga, *Aythya* spp., dimostrano generalmente una scarsa suscettività al disturbo e comunque sono oggetto di un prelievo limitato; altre specie dimostrano invece una maggiore sensibilità ma, o non sono cacciabili (come *Anser* sp.), o hanno prelievi bassi e regolamentati a livello nazionale/europeo come pavoncella e fischione, tali da non creare problemi alle popolazioni. Lo Studio per motivi precauzionali consiglia nelle aree Natura 2000 in cui è presente la moretta tabaccata di vietare l'abbattimento di individui di moretta al fine di limitare le uccisioni accidentali;
- quaglia – lo Studio evidenzia come la specie possa essere ritenuta sensibile ai prelievi ma, come al contempo, il periodo di caccia sia piuttosto breve (20/9-31/10). Tale periodo presenta tuttavia potenziali sovrapposizioni con il periodo riproduttivo nella 3° decade di settembre, per cui lo Studio suggerisce nei siti Natura 2000 il posticipo dell'inizio del prelievo al 01 ottobre come da indicazioni contenute nel parere di ISPRA;
- alzavola – il Calendario prevede la chiusura del prelievo al 31/01, con previsioni che seguono quanto riportato nell'aggiornamento dei KCD del 2025, garantendo, secondo lo Studio, una sostanziale compatibilità delle previsioni;
- galliformi alpini – lo Studio evidenzia che in Lombardia la caccia a queste specie è consentita dal 1° ottobre al 30 novembre e, per la sola pernice bianca, esclusivamente al di fuori delle ZPS. L'attività venatoria di queste specie viene svolta in accordo alle "Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", documento tecnico, oggetto di apposita Valutazione di Incidenza, che ha recepito le indicazioni contenute nel Piano di Gestione Nazionale della coturnice, nel Piano d'Azione Nazionale per la coturnice e nel Piano di Gestione Nazionale del fagiano di monte ed ha ampliato contestualmente le strategie nazionali di conservazione anche alla pernice bianca. Le attività previste per la stagione venatoria 2026/27 quindi non costituiscono, secondo lo Studio, un disturbo significativo per i galliformi alpini;
- starna - ISPRA propone di escluderla dall'elenco delle specie cacciabili, tuttavia, come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE la specie non presenta attualmente popolazioni selvatiche della sottospecie italica e gran parte degli individui prelevati derivano da attività di immissione. Lo Studio ritiene quindi sostenibili le indicazioni del Calendario;
- pernice rossa - ISPRA suggerisce di posticipare l'inizio della caccia alla pernice rossa al 1° ottobre. Lo Studio evidenzia che gran parte degli individui oggetto di prelievo derivano da attività di immissione e che la specie non



Regione Lombardia

risulta obiettivo di conservazione di alcun sito della Rete Natura 2000 in esame, non ritenendo pertanto necessario posticipare l'inizio del prelievo rispetto a quanto previsto dal Calendario;

- utilizzo di munizioni contenenti piombo – lo Studio evidenzia che tali munizioni sono utilizzabili esclusivamente al di fuori delle zone umide, esternamente a un raggio di 100 m (Regolamento UE 2021/57). All'interno della Rete Natura 2000 la normativa prevede il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. Lo Studio riprende quanto indicato da ISPRA ed evidenzia come a tutti gli effetti anche gli habitat di torbiera (codificati dalla Dir. 92/43/CEE All. 1 come 71xx e 72xx) siano da considerarsi zone umide a cui applicare il divieto di utilizzo delle munizioni a piombo;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene di dovere fare proprie, quali misure di mitigazione, le prescrizioni del Decreto di Valutazione di Incidenza del calendario Venatorio 2025-2026 (Decreto 7644 del 29 maggio 2025), in particolare quelle riferite ai siti ZPS/ZSC IT2070020 Torbiere d'Iseo, ZSC IT2020006 Lago di Pusiano, ZSC IT2020005 Lago di Alserio, ZSC IT2060016 Valpredina e Misma, ZSC Parco Regionale dei Colli di Bergamo relativamente al divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo all'interno delle ZSC e in un buffer di 1000 metri dai confini esterni delle stesse, per tutte le specializzazioni di caccia e le attività di controllo;

PRESO ATTO che per quanto concerne i valichi lo Studio di Incidenza si limita ad affermare che *"Per ciascuno di tali valichi, l'allegato 1 alla DCR n.1088/2025, parte integrante e sostanziale del provvedimento, disciplina le specifiche limitazioni alla caccia e ne riporta l'individuazione cartografica"* e che *"A seguito delle valutazioni fatte e contenute nella DCR XII/1088 si ritiene che le aree di migrazione più importanti siano adeguatamente tutelate"*;

PRESO ATTO che per quanto concerne il problema dell'intossicazione da piombo lo Studio di Incidenza si limita ad affermare che *"Dovranno inoltre essere adottate idonee misure per limitare la possibilità di intossicazione di grandi carnivori e rapaci, abbinate alla graduale e indispensabile sostituzione dei munizionamenti a piombo, quali il sotterramento dei visceri a una profondità di almeno 40 cm o smaltimento delle interiora degli ungulati, laddove siano utilizzate munizioni contenenti piombo o non sia previsto il conferimento della intera carcassa"*;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza valuta che l'incidenza relativa a:

- attività di addestramento e allenamento cani risulti non significativa fatta salva l'adozione di misure di mitigazione e il rispetto delle indicazioni delle Misure di Conservazione;
- modalità di prelievo mediante la caccia collettiva risulti non significativa;



Regione Lombardia

- prelievo venatorio (contaminazioni da piombo e saturnismo; disturbo legato all'attività venatoria; uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili e carniere previsti; uccisione involontaria di specie protette; disturbo presso i valichi) risulti non significativa fatta salva l'adozione di misure di mitigazione e il rispetto delle indicazioni delle Misure di Conservazione;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza in cui si afferma che *“quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale, nel rispetto di quanto indicato dalle Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione vigenti, non abbia un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 interessata e non rientra tra quanto vietato dalle relative Misure di Conservazione. In alcuni contesti locali dal confronto con i Piani di Gestione e/o delle Misure di Conservazione delle Aree Natura 2000 permangono comunque alcuni elementi di potenziale pressione come ad esempio le attività di addestramento e allenamento dei cani o l'utilizzo di munizionamenti di piombo. Tuttavia le misure di tutela integrate nel Calendario e l'applicazione delle norme vigenti contribuiscono a portare la significatività dell'incidenza al di sotto della soglia di significatività”*.

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza raccomanda *“oltre al rispetto delle Misure di Conservazione Sito Specifiche e Generali e delle indicazioni dei Piani di Gestione riportate nel Cap. III, l'applicazione delle seguenti misure di mitigazione, utile a ridurre ulteriormente possibili impatti sulla fauna di interesse conservazionistico”*. Le misure di mitigazione elencate dallo Studio riprendono alcune delle prescrizioni del Decreto di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2025-2026, in particolare:

- n. 1, 2, 3 e 4 relative alla detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;
- n. 10 relativa al divieto di abbattimento di moretta in alcune ZSC;
- n. 11 relativa all'inizio del prelievo di quaglia in taluni siti natura 2000;
- n. 12 relativa alla chiusura del prelievo del tordo sassello in taluni siti natura 2000;
- n. 14 relativa all'attività di addestramento cani in talune ZSC;

RITENUTO di condividere in parte le conclusioni dello Studio di Incidenza anche in ragione del fatto che fa proprie alcune delle considerazioni e alcune delle prescrizioni già espresse nell'ambito della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2025-2026.

Tuttavia, rispetto a quanto riportato nello Studio, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti:

- rispetto alla beccaccia non viene giustificato, nonostante vi siano anche osservazioni di ISPRA in merito, il posticipo del prelievo di una decade rispetto al calendario 2025-2026;



Regione Lombardia

- non viene analizzato e valutato il disturbo della caccia vagante esercitata nel mese di gennaio;
- non vengono analizzate e valutate le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026 alla specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Porciglione, Tordo bottaccio e Tordo sassello;
- non viene tenuto conto dello stato di conservazione delle specie, né delle pressioni e minacce determinate dall'attività venatoria così come individuate nel report 2019-2024 (ex Art. 12 Direttiva 2009/147/CE);

CONSIDERATO che relativamente a quanto indicato da ISPRA sulle singole specie si può osservare che:

- il fagiano non presenta problemi di conservazione e gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre su tutto il territorio regionale;
- la starna, così come riportato nel report 2019-2024 previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, non presenta attualmente popolazioni selvatiche della sottospecie *italica* (i dati riportano “*The population size is 0*”); gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano anch'essi da attività di immissione; non si ritiene necessario prevedere la sospensione dell'attività venatoria;
- per quanto concerne la pernice rossa gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione; la specie non risulta obiettivo di conservazione di alcun sito della Rete Natura 2000 lombarda, non si ritiene pertanto necessario prevedere l'inizio del prelievo venatorio al 1° ottobre e il termine al 30 novembre;
- per quanto concerne il tordo sassello, diversamente da quanto indicato dallo Studio di Incidenza che ha fatto riferimento a informazioni non aggiornate, i dati nazionali del reporting 2019-2024 indicano un andamento della popolazione svernante sconosciuto, sia sul breve che sul lungo periodo, e la caccia (PG08) risulta indicata quale pressione (presente e futura) di entità elevata; i dati elaborati nell'ambito del *Pan European Bird Monitoring Programme*, aggiornati al 2024, sebbene riferiti alla popolazione nidificante, mostrano un andamento in declino; stante la situazione incerta della specie si ritiene opportuna la chiusura del prelievo al 20 gennaio nelle ZPS e nelle ZSC appositamente individuate. Inoltre, si ritiene che nelle ZPS ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia Varese, Como e Lecco non dovrebbero essere consentite giornate integrative settimanali di caccia alla specie da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026;
- per quanto concerne la cesena, i dati nazionali del reporting 2019-2024 indicano un andamento della popolazione svernante sconosciuto, sia sul



Regione Lombardia

breve che sul lungo periodo, evidenziando tuttavia una situazione di stabilità come popolazione nidificante sul breve periodo e di decremento nel lungo periodo; i dati del *Pan European Bird Monitoring Programme*, aggiornati al 2024, indicano attualmente una condizione complessiva di stabilità della popolazione nidificante, sebbene caratterizzata da andamenti altalenanti; l'aggiornamento 2025 del KCD indica che per l'Italia la migrazione pre-nuziale inizia a partire dalla terza decade di gennaio, seppure il documento riconosca che la differenza di tre decenni con la vicina Francia possa essere dovuta alla difficoltà di distinguere le popolazioni svernanti da quelle residenti; secondo i dati italiani del recente reporting della Direttiva 2009/147/CE la caccia rappresenta una pressione per le popolazioni svernanti della specie, ma di entità bassa;

- per quanto concerne la beccaccia i dati nazionali del reporting 2019-2024 indicano un andamento della popolazione svernante sconosciuto sia sul breve che sul lungo periodo; l'aggiornamento 2025 del KCD indica che per l'Italia la migrazione pre-nuziale inizia a partire dalla seconda decade di gennaio; seppure il documento riconosca la necessità di meglio valutare i movimenti tra le aree di svernamento e i veri e propri movimenti migratori appare precauzionale prevedere, nelle ZPS, la chiusura del prelievo di beccaccia almeno al 20 gennaio;
- la quaglia presenta, secondo il report italiano 2019-2024, un andamento sconosciuto per quanto riguarda le popolazioni svernanti e in decremento per le popolazioni nidificanti; in Lombardia la popolazione nidificante, in accordo con il monitoraggio aggiornato al 2025 appare in declino e per tale motivo si ritiene che l'inizio del prelievo in tutte le ZPS debba precauzionalmente iniziare a partire dal 1° ottobre;
- per quanto concerne la pavoncella i dati italiani del reporting 2019-2024 indicano un decremento sul breve periodo della popolazione svernante e un incremento sul lungo periodo; secondo i dati di monitoraggio effettuato in Lombardia la popolazione nidificante appare in incremento, sebbene di tipo moderato. Poiché l'aggiornamento 2025 del KCD indica che per l'Italia la migrazione pre-nuziale inizia a partire dalla prima decade di febbraio e che comunque il prelievo complessivo della specie non può superare i 649 capi, non si ritiene di dover anticipare la chiusura della caccia alla specie al 20 gennaio;
- per quanto concerne il moriglione i dati italiani del reporting 2019-2024 indicano, per la popolazione svernante, un incremento sul breve periodo e una sostanziale stabilità nel lungo periodo; poiché il prelievo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni di ISPRA, con un tetto massimo di 260 capi e al di fuori delle aree protette, non si ritiene di dover anticipare la chiusura della caccia alla specie al 20 gennaio;
- l'allodola è caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole, riconosciuto a livello europeo, nazionale e regionale e per tale motivo la



Regione Lombardia

specie è stata oggetto di specifico Piano di gestione nazionale. Il carniere prudenziale raccomandato nel Piano, in attesa di poter definire limiti di prelievo supportati da dati e statistiche venatorie adeguati è di 10 capi giornalieri e 50 capi annuali. Il periodo di caccia ritenuto dal Piano idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie è esteso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre. Lo stesso Piano, seppure leggermente datato (2017), evidenzia che non sussistono al momento indicazioni che possano indurre né a sospendere il prelievo venatorio sull'allodola, né a consentire l'incremento del carniere massimo annuale. Il Piano evidenzia la mancanza di dati di diverso tipo, tra cui l'andamento delle popolazioni migratrici e svernanti in Italia stabilito con piani di monitoraggio estesi a tutto il territorio nazionale. Lo stesso report 2019-2024 evidenzia come l'andamento della popolazione svernante sia tuttora sconosciuto. Il Piano ritiene che, nel momento in cui si disporrà di dati pluriennali dei tesserini venatori forniti dalla Regioni, sarà possibile valutare l'andamento delle popolazioni cacciate e l'effetto prodotto della diminuzione del carniere attualmente previsto e quindi definire nuove indicazioni di gestione;

CONSIDERATO che è riconosciuto che l'attività di caccia in forma vagante risulti più impattante della caccia da appostamento fisso e che il disturbo abbia maggiore impatto sulla sopravvivenza durante il tardo periodo invernale (gennaio) quando le riserve corporee raggiungono il punto più basso per le specie d'avifauna. Si ritiene pertanto che, nei siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria (pressione PG08), come riportato nei Formulari standard più recenti a disposizione, al fine di ridurre il più possibile il disturbo alle specie acquatiche, alle specie in fase di migrazione pre-nuziale e minimizzare il rischio di perturbazione sulle specie non oggetto di attività venatoria, la caccia in forma vagante nelle prime due decadi di gennaio debba essere consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide, ed entro 50 m di distanza da questi, alle seguenti specie: pavoncella, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, moriglione, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia. In tali siti, dopo la seconda decade di gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate potrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante due giornate fisse settimanali;

RITENUTO di prevedere il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati in tutti i siti della Rete Natura 2000, come peraltro previsto dallo Studio di Incidenza, e laddove siano segnalate criticità da parte degli Enti gestori;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. Protocollo Z1.2026.0009921 del 01/04/2026 è stato richiesto il parere agli Enti gestori dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal Calendario venatorio 2026-2027;



Regione Lombardia

ACQUISITO il parere di:

- Comune di Serle (Prot. n. Z1.2026.0010407 del 07/04/2026);
- Provincia di Lodi (Prot. n. Z1.2026.0010562 del 08/04/2026);
- Azienda Faunistico Venatoria Valbelviso Barbellino (Prot. n. Z1.2026.0010665 del 09/04/2026);
- Regione Piemonte (Prot. n. Z1.2026.0015796 del 14/04/2026);
- Provincia di Cremona (Prot. n. Z1.2026.0016075 del 16/04/2026);
- Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Prot. n. Z1.2026.0016295 del 17/04/2026);
- Parco Regionale Mincio (Prot. n. Z1.2026.0016367 del 20/04/2026);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Prot. n. Z1.2026.0016386 del 20/04/2026);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. Z1.2026.0016943 del 23/04/2026);
- WWF - Riserva Naturale Valpredina (Prot. n. Z1.2026.0017037 del 24/04/2026);
- Parco Regionale Oglio Sud (Prot. n. Z1.2026.0017140 del 27/04/2026);
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Prot. n. Z1.2026.0017269 del 28/04/2026);
- Comune di Corteno Golgi (Prot. n. Z1.2026.0017402 del 29/04/2026);
- Provincia di Brescia (Prot. n. Z1.2026.0017457 del 29/04/2026);
- Provincia di Sondrio (Prot. n. Z1.2026.0017481 del 30/04/2026);
- Comunità Montana Laghi Bergamaschi (Prot. n. Z1.2026.0017509 del 30/04/2026);
- Parco Regionale Campo dei Fiori (Prot. n. Z1.2026.0017545 del 30/04/2026);
- Comunità Montana Valle Camonica (Prot. n. Z1.2026.0017569 del 30/04/2026);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino (Prot. n. Z1.2026.0017593 del 30/04/2026);
- Parco Regionale Colli di Bergamo (Prot. n. Z1.2026.0017673 del 04/05/2026);
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore (Prot. n. Z1.2026.0017720 del 05/05/2026);
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese (Prot. n. Z1.2026.0017725 del 05/05/2026);

CONSIDERATO che risultano favorevoli i pareri di Comune di Serle, Azienda Faunistico Venatoria Valbelviso Barbellino, Parco Regionale Oglio Sud, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;

CONSIDERATO che i pareri favorevoli del Parco Regionale Adda Sud e Comune di Corteno Golgi risultano subordinati all'applicazione delle misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che il parere favorevole della Provincia di Lodi risulta subordinato all'applicazione delle mitigazioni individuate nello Studio di Incidenza, al rispetto delle indicazioni in esso contenute e nell'osservanza dei divieti e obblighi validi per



Regione Lombardia

tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo di cui alla DGR n. 8/9275 del 8 aprile 2009;

CONSIDERATO che la nota della Regione Piemonte rimanda ai pareri degli Enti gestori dei siti Natura 2000 piemontesi direttamente coinvolti;

CONSIDERATO che il parere favorevole della Provincia di Cremona risulta subordinato a:

- recepimento delle indicazioni riportate nel parere espresso da ISPRA;
- adozione delle misure di mitigazione indicate nello Studio di Incidenza;
- rispetto di quanto indicato nei Piani di Gestione in particolare:
 1. nel sito ZSC IT20A002 "Naviglio di Melotta" sono, tra l'altro, specificamente vietati l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio e lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 10 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 2. nel sito ZPS IT20A0503 "Isola Maria Luigia", i cani di ogni specie e tipo (da caccia, da compagnia, da guardia) devono essere tenuti sotto controllo (al guinzaglio) ad esclusione del periodo durante il quale all'interno della ZPS è ammessa l'attività venatoria (è pertanto da ritenersi qui vietato l'addestramento dei cani);
 3. nei siti parzialmente sovrapposti denominati ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" e ZPS IT20A0501 "Spinadesco", sono vietati l'esercizio dell'attività venatoria in deroga (come correttamente riportato nelle misure di conservazione inserite nello Studio di Incidenza) ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE (ora, stessi articolo e comma Dir 2009/147 CE), e lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 10 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria al di fuori delle zone allo scopo specificamente autorizzate e sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva.

L'Ente gestore pone inoltre l'attenzione al problema dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo in considerazione dei gravi rischi di contaminazione che ne derivano, non soltanto nelle zone umide e nelle loro immediate prossimità (definite a livello di normativa, a seconda dell'inserimento o meno nella Rete Natura 200, in un raggio di 150/100 metri dalle rive più esterne), ma più in generale per la conservazione delle specie sensibili a tale problematica (primi tra tutti gli Anseriformi, i Caradriformi e gli Accipitriformi), atteso che l'ecologia di molte specie le espone alle problematiche del saturnismo anche in luoghi lontani dalle zone umide. A tal proposito l'Ente ribadisce quanto già espresso in occasione di precedenti pareri relativi alla Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale o di attività di controllo faunistico promosse anche nelle provincie confinanti;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il parere positivo della Riserva Naturale Torbiere del Sebino risulta subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, riferite al buffer di 1.000 m dal confine della ZPS/ZSC IT2070020 Torbiere d'Iseo:

- per tutte le forme di specializzazioni di caccia e per le attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;
- le operazioni di controllo del cinghiale tramite caccia collettiva (braccata e battuta) dovranno essere concordate con l'Ente gestore, ed eseguite solo ed esclusivamente procedendo in direzione verso l'esterno dal confine del sito;

CONSIDERATO che il parere positivo del Parco del Mincio risulta subordinato alle seguenti prescrizioni, da applicarsi a tutti i siti da esso gestiti:

- rispetto assoluto dei divieti di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide (Reg. UE 2021/57) e dei limiti temporali di prelievo definiti nello Studio di Incidenza;
- recepimento delle limitazioni per le specie critiche (Moretta, Moriglione, Pavoncella) e applicazione dei Piani di gestione nazionali (Allodola, Tortora selvatica, ecc.), in linea con le raccomandazioni del CTFVN e di ISPRA;
- conformità ai singoli Piani di gestione dei siti Natura 2000 interessati;

CONSIDERATO che il parere positivo dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste risulta subordinato al rispetto delle misure di mitigazione proposte nello Studio di Incidenza. L'Ente gestore indica inoltre, per quanto concerne l'uso di munizioni a base di piombo, la necessità di prevederne il superamento attraverso una serie di misure, che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA). In relazione al fatto che a seguito della modifica del quadro normativo introdotta con la legge 131/2025, che ha fatto decadere l'obbligo di interdire la caccia entro un raggio di un chilometro dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, prevedendo invece l'individuazione di Zone di Protezione Speciale in corrispondenza dei soli valichi caratterizzati da un elevato dislivello e ubicati sopra i 1000 metri di quota, evidenzia che, a causa di forme particolarmente intense di prelievo, in particolare nelle province di Bergamo e Brescia, rimarca la necessità che in tali zone di transito vengano messe in campo adeguate misure di tutela per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della Direttiva 2009/147/CE e per garantire una corretta gestione del patrimonio faunistico;

CONSIDERATO che la Riserva Naturale Valpredina esprime parere favorevole a condizione che, fatto salvo il recepimento delle indicazioni tecniche contenute nel parere ISPRA, sia esplicitato in riferimento alla conservazione di Habitat e Specie tutelati dalla ZSC Valpredina e Misma, che nell'area di salvaguardia definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma:

- la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, non è consentita, salvo con preavviso all'Ente gestore del



Regione Lombardia

Sito, l'uso del cane da traccia per il recupero degli animali feriti e l'uso del cane limiere abilitato per gli abbattimenti selettivi;

- a tutte le forme e specializzazioni di caccia e controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;

CONSIDERATO che la Provincia di Brescia condiziona il proprio parere favorevole all'applicazione delle misure di mitigazione individuate nello Studio di Incidenza e al recepimento di tutti i contenuti indicati dal parere ISPRA 2026 e relativi Allegati I e II recanti maggiori specificazioni;

CONSIDERATO che nel suo parere favorevole la Provincia di Sondrio condivide tutte le criticità rilevate nel parere ISPRA. In particolare:

- per quanto concerne il munizionamento al piombo chiede di introdurre il bando all'uso e alla detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) su tutto il territorio regionale; l'Ente osserva che il calendario preclude l'utilizzo di tali munizioni solo nelle zone umide, come previsto dalla dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo che il parere di valutazione di incidenza sul Calendario venatorio regionale 2025-2026, espresso da Regione con decreto 7644 del 29/05/2025, aveva disposto il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati in tutti i siti della Rete Natura 2000. Tale divieto è indicato inoltre tra le misure di mitigazione nello Studio di Incidenza del Calendario 2026-2027. Inoltre, al di fuori dei Siti Natura 2000, in assenza dell'individuazione delle zone umide ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166, andrebbe indicato che il divieto si applica nel raggio di 100 m dalle zone umide visibili e stabili. Ciò in attesa che Regione Lombardia estenda il divieto a tutto il territorio regionale come parrebbe opportuno per la salute animale, inclusa quella umana;
- condivide la preoccupazione generale per l'allodola e la pernice bianca, che in alcune aree presentano uno stato di conservazione sfavorevole e per le quali raccomanda l'adozione di misure di conservazione efficaci;
- riguardo alle specie cacciabili e ai periodi di caccia ritiene che il calendario debba recepire le indicazioni, adeguatamente motivate, del parere ISPRA, in particolare quanto indicato per cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello.

L'Ente, relativamente al punto 1 delle Disposizioni generali in cui è indicato: "In tutti gli ATC e CAC è vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni", ritiene che il divieto debba essere formulato in modo più restrittivo: "In tutti gli ATC e CAC è vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio", in quanto la valutazione del danno alla fauna selvatica e alle coltivazioni può essere molto soggettiva.



Regione Lombardia

Infine, la Provincia chiede di recepire nel Calendario tutte le misure di mitigazione di cui al capitolo 4.1 dello Studio di Incidenza e tutte le prescrizioni non superate del decreto di Valutazione di incidenza n. 7644 del 29/05/2025 relativo al CVR 2025-2026;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Laghi Bergamaschi nel suo parere favorevole richiama i divieti del sito IT2060010 Valle del Freddo:

- non è consentita l'attività di caccia nel SIC/ZSC Valle del Freddo;
- non è consentito introdurre cani all'interno del SIC/ZSC Valle del Freddo;

CONSIDERATO che il parere positivo del Parco Regionale Campo dei Fiori è condizionato alle seguenti prescrizioni:

- per tutte le attività venatorie previste dal Calendario Venatorio 2026-2027, come l'anticipo dell'attività di selezione, che coinvolgono i siti Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Parco, è necessario vengano richieste valutazioni specifiche all'Ente stesso, al fine di poter escludere impatti negativi su habitat e/o specie presenti in queste aree;
- vengano adottate le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza, con particolare riferimento al divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente, nelle ZSC di cui l'Ente Parco Campo dei Fiori è Ente gestore.

Il Parco chiede inoltre, in relazione alle attività di braccata, di ricevere specifica comunicazione preventiva da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia competente circa l'ubicazione delle aree di caccia collettiva ricadenti all'interno dei confini del Parco.

Infine, auspica una più efficace e costante comunicazione con l'UTR, finalizzata alla pianificazione dei piani di prelievo, nonché al monitoraggio dello svolgimento e alla valutazione degli esiti delle attività venatorie previste nei siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco stesso;

CONSIDERATO che il parere positivo della Comunità Montana Valle Camonica è condizionato alle seguenti prescrizioni:

- recepimento nel calendario di tutte le misure di mitigazione di cui al capitolo 4.1 dello Studio di incidenza;
- estensione, nei siti della Rete Natura 2000, del divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati, cinghiale incluso;
- adozione progressiva di misure volte alla limitazione ulteriore nell'utilizzo di munizionamento a base di Piombo nella caccia agli ungulati;

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino condiziona il proprio parere positivo alle seguenti prescrizioni:



Regione Lombardia

- si posticipi l'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati, e la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non venga consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio;
- dal 21 gennaio 2027 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
- per quanto attiene alla provincia di Pavia, non venga prolungata la caccia nella prima decade di febbraio per colombaccio *Columba palumbus*, cornacchia grigia *Corvus cornix*, cornacchia nera *Corvus corone*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*;
- sia mantenuto il divieto di prelievo di Moretta all'interno di aree protette.

L'Ente riporta nuovamente all'attenzione il problema dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo, in considerazione dei gravi rischi di contaminazione che ne derivano. A tal proposito ribadisce la necessità di procedere con tempi certi e rapidi all'istituzione del divieto di utilizzo di questa tipologia di munizioni, come peraltro evidenziato anche nel parere di ISPRA;

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale Colli di Bergamo, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- applicazione di tutte le prescrizioni e misure di mitigazione previste dal parere ISPRA e dallo Studio di Incidenza;
- in riferimento alle ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza:
 - divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo all'interno delle ZSC e in un buffer di 1000 metri dai confini esterni delle stesse, per tutte le specializzazioni di caccia e le attività di controllo;
- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia e tutte le attività di controllo agli ungulati e alla volpe, sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
- la caccia collettiva al cinghiale non sia praticabile sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo e nelle fasce di rispetto di 1.000 metri dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, in favore di tecniche a basso impatto e comprovata efficacia come la caccia di selezione, con l'obiettivo di consolidare il contenimento numerico del cinghiale nel rispetto degli obiettivi di conservazione posti in essere dai siti Natura 2000 IT2060011 e IT2060012 e delle specie e habitat in essi tutelati. In aree contigue, esterne al buffer dei 1.000 metri, le forme di caccia collettiva dovranno sempre comunque essere organizzate e svolte al fine di evitare la dispersione di animali verso i siti Natura 2000, attraverso l'analisi preliminare degli elementi ecologici e



Regione Lombardia

geomorfologici sito-specifici (previa comunicazione, con almeno 3 gg. di preavviso all'Ente Gestore); per la verifica di quest'ultima prescrizione nelle battute ricadenti in questi ambiti i cani impiegati dovranno essere tutti dotati di collare GPS per la rilevazione dei percorsi effettuati, i cui tracciati dovranno essere resi disponibili, dopo ogni intervento, in formato digitale, all'Ente Gestore;

CONSIDERATO che il parere favorevole dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore è condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- sia individuato e rispettato un buffer di 300 m dai Siti Natura 2000 IT1150001 Valle del Ticino, IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola, IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro);
- all'interno del buffer, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte:
 - non siano utilizzate munizioni contenenti piombo;
 - siano utilizzati al massimo 4 cani per praticare la braccata;
 - non sia esercitata l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
 - non siano effettuati ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - sia vietata l'apertura della stagione venatoria in data antecedente al primo ottobre ad eccezione della selezione agli ungulati e sia vietata l'attività venatoria sui terreni parzialmente o totalmente innevati;
 - all'interno del buffer, in aree di presenza certa della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia presente sebbene non ancora rilevato, sia vietata la caccia mediante la tecnica della braccata;

CONSIDERATO che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese esprime parere positivo condizionato alle seguenti prescrizioni:

- sia individuato e rispettato un buffer di 300 m dalla ZPS IT1180028 Fiume Po tratto vercellese-alessandrino utilizzando come cartografia di riferimento quella del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica reperibile alla pagina <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>;
- all'interno del buffer di cui al punto precedente, vengano previste le seguenti disposizioni:
 - non siano utilizzate munizioni contenenti piombo;
 - siano utilizzati al massimo 4 cani per praticare la braccata;



Regione Lombardia

- non sia esercitata l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- non siano effettuati ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- sia vietata l'apertura della stagione venatoria in data antecedente al primo ottobre ad eccezione della selezione agli ungulati e sia vietata l'attività venatoria sui terreni parzialmente o totalmente innevati;
- all'interno del buffer, in aree di presenza certa della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia presente sebbene non ancora rilevato, sia vietata la caccia mediante la tecnica della braccata;

DATO ATTO che non sono oggetto del Calendario venatorio:

- le attività di controllo del cinghiale e/o di altre specie;
- la predisposizione dei piani di prelievo delle singole specie;
- le attività di ripopolamento faunistico;
- l'individuazione dei Valichi;
- la localizzazione e l'autorizzazione degli Appostamenti fissi di caccia;
- l'autorizzazione delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agri Turistico Venatorie;

CONSIDERATO quanto disposto dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana in relazione agli obiettivi minimi di prelievo del "Piano d'azione nazionale per la cattura e l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA". Il Piano 2026-2028 prevede un incremento dei prelievi (caccia in braccata, girata e a singolo, caccia di selezione e controllo) del 20% rispetto alla media dei prelievi effettivamente realizzati nel biennio 2023-2024. Al fine di non discostarsi da tale previsione e quindi di favorire l'accesso al prelievo a più cacciatori possibili non si ritiene, in questo momento di emergenza sanitaria, di limitare le modalità di prelievo e/o l'utilizzo di talune munizioni per il prelievo del cinghiale;

CONSIDERATO che la richiesta di consentire la caccia a colombaccio e corvidi dopo il 20 gennaio esclusivamente da appostamenti localizzati ad almeno 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici necessita dell'individuazione, almeno di massima, di tali aree;

CONSIDERATO che le porzioni di territorio lombardo adiacenti ai siti Natura 2000 localizzati in Piemonte sono classificate quali zone non idonee alla presenza del cinghiale e che in tali zone è pertanto possibile effettuare esclusivamente la caccia di selezione e non la braccata;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il buffer di 300 m dal sito IT1150001 Valle del Ticino ricade quasi esclusivamente in Parco naturale dove l'attività venatoria è di fatto vietata; in relazione ai siti IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola e IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro), seppure l'autorizzazione degli Appostamenti fissi non sia oggetto del Calendario venatorio, si evidenzia come non ne siano presenti nel buffer di 300 metri;

CONSIDERATO che la richiesta di individuare un buffer di 300 m esterno alla ZPS IT1180028 Fiume Po – tratto vercellese alessandrino risulta difficile da attuare, in quanto il medesimo risulterebbe localizzato in parte nel Fiume Po e in parte in area golenale, nonché potenzialmente allagato, con problemi quindi ad attestare i limiti su elementi riconoscibili del territorio; tale buffer ricadrebbe comunque in oltre il 50% della sua superficie nella ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina dove l'utilizzo delle munizioni di piombo è comunque vietata nelle aree umide e nei 150 m da queste; relativamente agli Appostamenti fissi, la cui autorizzazione non è comunque oggetto del Calendario venatorio, si evidenzia come ne siano presenti solo quattro nel buffer di 300 metri richiesto (tale buffer in Lombardia copre oltre 2.000 ettari);

DATO ATTO che il PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) stabilisce che nell'area di salvaguardia individuata dall'Ente gestore della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere;

RITENUTO che, anche a fronte di quanto evidenziato dall'Ente gestore, per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013, non si debba consentire la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti;

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata,



Regione Lombardia

salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;

- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS

- ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:
 - divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;



Regione Lombardia

RITENUTO di confermare che gli habitat di torbiera (di cui ai codici 71xx e 72xx nel caso di Habitat di cui all'Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE) sono a tutti gli effetti zone umide e che pertanto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne si applica anche a tali ambienti;

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente Valutazione d'Incidenza debba coincidere con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2026-2027);

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla D.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura che prevede l'Obiettivo strategico 5.3.5 - Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della dodicesima legislatura;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2026-2027 della Regione Lombardia, in accordo a quanto riportato in premessa, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le seguenti prescrizioni:



Regione Lombardia

1. in tutti i siti della Rete Natura 2000 sia previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente;
2. nelle aree di seguito elencate sia comunque previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente:
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020005 Lago di Alserio;
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020006 Lago di Pusiano;
 - area buffer di 1.000 m dal confine dal sito IT2060016 Valpredina e Misma;
 - area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2070020 Torbiere d'Iseo;
 - territorio del Parco Regionale Colli di Bergamo;
3. nel restante territorio regionale, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, sia previsto l'obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o, preferibilmente, il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina (o punti di raccolta delle carcasse, centro di sosta o casa di caccia);
4. nell'area buffer di 1.000 m dai confini dei siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito sia previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle eventuali zone umide presenti, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come previsto dal Regolamento della Commissione (UE) 2021/57:
 - IT2020005 Lago di Alserio;
 - IT2020006 Lago di Pusiano;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070020 Torbiere d'Iseo;
5. venga previsto che, in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, la caccia in forma vagante, laddove permessa dalla normativa vigente, a pavoncella, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola e canapiglia, sia consentita dall'1° fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e in due giornate fisse settimanali:
 - IT20A0002 Naviglio di Melotta;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;



Regione Lombardia

- IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0019 Barco;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellarò Lagusello;
6. sia prevista la chiusura del prelievo della beccaccia in tutte le ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2027;
7. sia previsto il divieto di abbattimento di moretta, oltre che nelle aree protette, come da indicazioni ISPRA (punto 3) recepite nel "Prospetto sintetico", anche nelle seguenti ZSC esterne o parzialmente esterne alle aree protette:
- IT2010008 Lago di Comabbio
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20B0016 Ostiglia;
8. sia previsto l'inizio del prelievo di quaglia a partire dal 1° ottobre 2026 in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, laddove consentito dalla normativa vigente:
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2090007 Lanca di Soltarico;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellarò Lagusello;
9. sia prevista la chiusura del prelievo del tordo sassello in tutte le ZPS e nelle ZSC sotto indicate, laddove consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2027:
- IT2030003 Monte Barro;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;



Regione Lombardia

- IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
10. in tutte le ZPS ricadenti, anche solo in parte, nelle province di Bergamo, Brescia, Varese, Como e Lecco, laddove l'attività venatoria è comunque permessa dalla normativa vigente, non siano consentite giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso al tordo sassello nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026;
11. sia previsto il divieto di svolgimento di attività di allenamento/addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età, laddove permesso dalla normativa vigente, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, oltre che nelle ZPS anche nelle ZSC di seguito indicate e fatte salve, ove presenti, maggiori limitazioni temporali già previste dalle Disposizioni integrative dei diversi territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse Province:
- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
 - IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
 - IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010016 Val Veddasca;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030003 Monte Barro;
 - IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060008 Valle Parina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;



Regione Lombardia

- IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - IT2080011 Abbazia Acqualunga;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
12. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 sia previsto che:
- non sia consentita la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti.
13. venga sostituita la dicitura SIC, presente ancora erroneamente negli allegati territoriali, con la dicitura ZSC (Zone Speciali di Conservazione), in quanto solo in queste ultime aree, designate mediante Decreto Ministeriale, si applicano le Misure di Conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie.

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto indicato nei Piani di gestione e, di più stringente, stabilito dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 generali e/o sito-specifiche dei siti Natura 2000 localizzati nel territorio di applicazione del Calendario venatorio e di quelli localizzati esternamente ad esso, ma in adiacenza.

Le prescrizioni non sostituiscono inoltre quelle più stringenti indicate nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.



Regione Lombardia

Si richiama inoltre alla necessità che le Strutture AFCP indichino agli ATC e CAC di dare specifica comunicazione agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 e delle Aree Protette relativamente alle attività di caccia collettiva (data e localizzazione) secondo modalità che verranno stabilite con gli Enti gestori stessi.

- b) Di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza e delle relative prescrizioni, da riferirsi alla documentazione agli atti, coincida con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2026-2027).
- c) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it.
- d) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
- e) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

La Dirigente
MONICA PEGGION

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.